

Ordinanza di rimozione ed avvio dello smaltimento di rifiuti

Cons. Stato, Sez. V 26 aprile 2021, n. 3369 - Lipari, pres.; Sabbato, est. - Ruggiu (avv. Machiavelli) c. Comune di Zerfaliu (avv. Casula) ed a.

Sanità pubblica - Ordinanza di rimozione ed avvio dello smaltimento di rifiuti.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 522/2013, proposto davanti al T.a.r. Sardegna, il signor Guido Beniamino Ruggiu chiedeva l'annullamento dei seguenti atti:
 - a) dell'ordinanza del 26 aprile 2013, con cui il Sindaco del Comune di Zerfaliu gli ingiungeva, tra gli altri, di provvedere, entro 30 giorni, alla rimozione e avvio dello smaltimento dei rifiuti depositati nel fondo sito in Comune di Zerfaliu, S.P.9, Km 4+100 ed alla bonifica e rimessione in pristino del sito;
 - b) del verbale di accertamento e ispezione di luoghi dell'8 aprile 2013;
 - c) della nota del Sindaco di Zerfaliu del 22 marzo 2013.
2. Detta ordinanza veniva emessa ai sensi dell'art. 192 d.lgs. n. 152/2006, essendo stata rilevata la presenza di sostanze pericolose miste a conglomerati bituminosi, insaccati all'interno di n. 13 cd. *big bags*, ancora stoccati in una porzione di area limitrofa a quella oggetto del precedente intervento e mai avviati a smaltimento. L'appellante veniva interessato dal provvedimento nella veste di proprietario in quanto, dall'esame della scrittura privata, il Comune aveva accertato che la ditta Ruggiu aveva concesso in affitto il terreno alla Sar.Co.Bit con espressa destinazione d'uso finalizzata *"alla realizzazione di un impianto per la confezione di conglomerati bituminosi ed uno di conglomerati cementizi, nonché come area di accumulo di materiali inerti provenienti dalla cava della ditta Ruggiu e Picconi"*. E' proprio quest'ultimo aspetto che veniva valorizzato dall'Amministrazione per rilevare la responsabilità anche del proprietario tanto più che con quel contratto la SAR.CO.BIT. S.r.l., a fronte di un canone mensile contenuto, si era impegnata ad approvvigionarsi di materie prime esclusivamente dalla cava di proprietà del signor Ruggiu. Questi, in sede di ricorso introduttivo della lite, invece affermava di essere estraneo alla condotta inquinante.
3. Il T.a.r. adito (Sezione I), costituitosi il Comune in resistenza, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di lite.
4. In particolare ha ritenuto che *"il proprietario dell'area era nelle condizioni di poter conoscere ed apprezzare la natura e la tipologia dei materiali accumulati, nonché i rischi per l'ambiente derivanti dall'attività svolta dall'affittuaria Sarcobit"*.
5. Avverso tale pronuncia il signor Ruggiu ha interposto appello, notificato il 10 marzo 2015 e depositato il 19 marzo 2015. L'appellante affida le proprie deduzioni ad un unico complesso motivo di gravame, argomentato attraverso dieci punti coi quali ha dedotto quanto di seguito sintetizzato:
 - il T.a.r. avrebbe erroneamente ritenuto che il proprietario fosse a conoscenza dello scarico di rifiuti quando invece, dalle stesse clausole del contratto di affitto valorizzate dal giudice di prime cure emerge che l'appellante non poteva venire a conoscenza della condotta inquinante avendo sì utilizzato una porzione dell'area ma al solo fine di ricoverare il materiale proveniente dalla sua cava; l'appellante avrebbe quindi avuto conoscenza della condotta soltanto dopo l'intervento dei Carabinieri e già solo per questo non può essere considerato corresponsabile;
 - il T.a.r. avrebbe erroneamente respinto quanto dedotto a proposito dell'esiguità del termine per il compimento di complesse operazioni di bonifica;
 - il T.a.r. avrebbe erroneamente respinto la censura con la quale si era dedotto che il provvedimento impugnato non indicava il preciso contenuto e le modalità di esecuzione dell'ordine impartito, in violazione dell'art. 192 del d.lgs. n°152/2006, stante il generico tenore del provvedimento;
 - il T.a.r. avrebbe erroneamente respinto anche la censura con la quale si era dedotta la mancanza dell'avviso di avvio procedimentale, essendo rimasta del tutto estranea all'evoluzione del provvedimento;
 - l'appellante ha, quindi, riproposto le censure con le quali aveva avverso il provvedimento impugnato in prime cure classificandolo quale ordine di bonifica ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. n°152/2006, norma ritenuta invece inconferente dal T.a.r che pertanto non esaminava dette deduzioni, con le quali si lamentava la mancata individuazione delle soglie, come richiesto da tale disciplina, e l'estraneità dell'appellante alle attività inquinanti.
6. L'appellante ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento del ricorso di primo grado.
7. In data 5 maggio 2015, si è costituito il Comune di Zerfaliu chiedendo il rigetto dell'appello.
8. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti hanno svolto difese scritte (l'appellante anche in replica) insistendo per le rispettive conclusioni.

9. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica svoltasi con modalità telematica del 9 marzo 2021, è stata ivi trattenuta in decisione.

10. L'appello è infondato, per le seguenti ragioni:

- emergono elementi sufficienti per ritenere sussistente il profilo della colpa in capo all'appellante: ciò deriva dalla costante utilizzazione dell'area da parte di questi e dalla consistenza stessa delle attività inquinanti accertate trattandosi della presenza di sostanze pericolose miste a conglomerati bituminosi, insaccati all'interno di n. 13 *big bags* come tali agevolmente percepibili *de visu*;
- non va peraltro trascurata la specifica competenza dell'appellante quale operatore da molti anni di materiali inerti, competenza che gli ha verosimilmente consentito di prontamente avvedersi della contrarietà della condotta alle prescrizioni in materia di tutela ambientale;
- l'appellante ha partecipato al sopralluogo in contraddittorio, in data 8 aprile 2013, dopo apposita convocazione del 25 marzo 2013, e pertanto non sussiste la dedotta mancanza del previo momento partecipativo;
- il termine di trenta giorni assegnato per l'espletamento delle operazioni di smaltimento non appare, secondo criteri empirici, particolarmente esiguo ed è comunque giustificato dalle ragioni d'urgenza connesse all'esigenza di neutralizzare gli effetti inquinanti delle sostanze tossiche presenti sul terreno e la effettivamente erronea utilizzazione del termine "*bonifica*" non incide sul fatto che obiettivamente il provvedimento si iscrive nel perimetro applicativo della norma di cui all'art. 192 del t.u. ambientale;
- l'ordinanza ha un contenuto adeguatamente dettagliato delle prescrizioni imposte, con esatta indicazione dei siti da bonificare, fermo restando che le concrete modalità di espletamento di tali attività non possono che essere affidate agli stessi destinatari del provvedimento;
- è vero che la norma di cui al citato art. 192 prevede che "*Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie*", ma l'ordinanza risulta adeguatamente esplicativa delle incombenze spettanti al proprietario dell'area, una volta verificatane la responsabilità soggettiva, proprio in considerazione delle locuzioni utilizzate atte ad individuare le fonti d'inquinamento rilevate ("*sversamento di olio combustibile consistenti in n. 13 big bags*"), le aree interessate dalle stesse ("*vasca di contenimento*"; "*porzioni di terreno limitrofe al muretto di contenimento*") e le attività da svolgere ("*rimozione e avvio allo smaltimento*"; "*bonifica*"; "*rimozione dei due cumuli di circa 4000 di rifiuti*").

11. In conclusione, l'appello è infondato e deve essere respinto.

12. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo il criterio della soccombenza, sono liquidate nella misura stabilita in dispositivo secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.

(Omissis)